

REGIONE PUGLIA
Azienda Sanitaria Locale Taranto
DIREZIONE GENERALE
Viale Virgilio n. 31 - CAP 74121 - TARANTO

Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture Sanitarie Private in regime di accreditamento istituzionale per l'intero anno 2019

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Taranto, con sede legale in Taranto al viale Virgilio, n.31 , rappresentata dal Direttore Generale **Avv. Stefano Rossi** che opera per se ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito denominata anche Committente

E

IL SOGGETTO AGGREGATORE



Denominato **LE GRAVINE RETE D'IMPRESA** sulla base del modello organizzativo di tipo A nella forma di Rete Contratto ed iscritto nel registro delle imprese di Taranto il 07/11/2017 numero repertorio : 66 - numero registrazione : 16339 - con sede legale in Statte (TA) - CAP 74121 - Via Carso, 27 - rappresentato dal sottoscritto **Ettore Michele** - Cod. Fiscale : TTRMHL54A01L049G- come da fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale, autenticata dal funzionario della ASL che redige il presente atto, dichiara di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione agli atti della ASL : certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Comitato di gestione e i poteri di rappresentanza, a data recente, oppure copia autenticata dello statuto vigente e del verbale dell'assemblea del soggetto Aggregatore, che aggrega i seguenti laboratori di patologia clinica, operanti nell'ambito della ASL di Taranto committente, e di seguito riportati :

Laboratorio Analisi Cliniche Dr. Giacoia Francesco s.r.l., P. IVA 01905380737 – codice regionale 95032 - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Laterza alla Via Francesco D'Assisi, 48 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

Società Laboratorio Analisi Bios s.r.l. - P. IVA 02797170731 – codice regionale 930048 - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Laterza alla Via Fontana, 8 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

Laboratorio Analisi Michele Ettore s.r.l., P. IVA 02487650737 – codice regionale 929387 - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Statte alla Via Carso, 27 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

Laboratorio Analisi Dott. Cerra s.r.l. - P. IVA 02746960737 – codice regionale 929899 - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Palagiano alla Via Puccini, 10 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

Laboratorio Analisi Stante s.r.l., P. IVA 00414360735 – codice regionale 95203 - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Taranto al Viale Virgilio, 103 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

Laboratorio Analisi Pomponi Avarello s.r.l., P. IVA 00814800736 – codice regionale 95219 - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Taranto alla Via Lombardia, 48 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

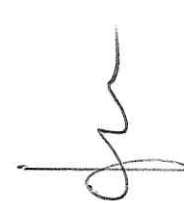
Laboratorio Analisi Madonna della Neve s.r.l., P. IVA 00409500733 – codice regionale 95074 - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Crispiano al Corso Umberto, 110 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

Laboratorio San Giovanni s.r.l., P. IVA 02775260736 – codice regionale 929987- con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Sava alla via Poerio, 129 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – ovvero per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

dichiara - consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., - di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

RICHIAMATI

- l'art. 8 quater, l'art.8-quinques e l'art.8-sexies del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni;
- l'art.6, commi 5° e 6° della legge 23.12.94, n.724;
- l'art.2, comma 8° della legge 28.12.95, n.549;
- l'art.1, comma 32° della legge 23.12.96, n.662;
- l'art.32, comma 8° della legge 27.12.97, n.449;
- l'art.72, comma 1° della legge 23.12.98, n.448;
- la Legge 16.11.2001, n. 405;
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- l'art. 11 della l.r. n. 32 del 5.12. 2001;
- l'art. 30 comma V° della L.R. n. 4 del 7.03.2003;
- l'art. 27 della l.r. 28.5.2004 n.8;
- l'art. 1, comma 171, Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- art. 17 comma 1 della L. R. n. 14 del 04.08.2004;
- l'art. 18 della l.r. 9 agosto 2006 n. 26;
- l'art 16 della l.r. 2 luglio 2008 n.19;
- l'art. 3 della l.r. 24 settembre 2010 n.12;
- la l.r. 9 febbraio 2011 n. 2;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
- la Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192;
- la delibera di Giunta Regionale N.1392 del 5.10.2001;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2087 del 27.12.2001;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1073 del 16.07.2002;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1326 del 04.09.2003;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1366 del 03.09.2004;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1794 del 30.11.2004;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1621 del 30.10.2006;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1400 del 03.08.2007;
- la delibera di Giunta Regionale N. 95 del 31.01.2008;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1494 del 04.08.2009;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2671 del 28.12.2009;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1500 del 25.06.2010;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2866 del 20.12.2010;



- la delibera di Giunta Regionale N. 2990 del 29.12.2011;
- la delibera di Giunta Regionale N. 240 del 18/02/2013
- la delibera di Giunta Regionale N. 951 del 13/05/2013;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1304 del 09/07/2013;
- la delibera di Giunta Regionale N. 482 del 28/03/2017;
- la delibera di Giunta Regionale N. 736 del 16/05/2017;

IN APPLICAZIONE

- della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata, nonché dei criteri e modalità definiti dalla Regione Puglia in particolare in materia di erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali con spesa da porre a carico del SSR, tenuto conto dei limiti di spesa per ciascuna branca specialistica stabilita dalle leggi e disposizioni regionali e della verifica delle dichiarazioni contenute nelle griglie di cui alla DGR 1500/2010;

SI STIPULA

il presente contratto, con validità per l'anno **2019**, che è destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore : soggetto aggregatore e all'interno dell'aggregazione di ogni singolo erogatore, di prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio dell' ASL e del SSR.



ART.1

Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia

1. preso atto della deliberazione n. 1146 del 30.04.2019 e n. 1247 del 17.05.2019 con la quale la Asl Taranto ha determinato il limite di spesa Aziendale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate, il Committente si impegna, con le modalità ed i criteri previsti dalla Giunta Regionale, così come in premessa richiamati, ad acquistare dall'Erogatore, un volume di prestazioni distinte per ogni singola tipologia, in favore dei residenti della Regione Puglia, che s'intende al netto della quota ticket ed al lordo della quota ricetta, così come di seguito riportato nella **tabella in allegato**.
2. l'importo di € ===== , costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l'anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore dei residenti della Regione Puglia, da ripartirsi in dodicesimi, con quota mensile pari a € ===== per ogni singolo erogatore non aggregato;
3. l'importo di € **1.103.367,66** costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l'anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore dei residenti della Regione Puglia, per il soggetto aggregatore, con vincoli per ogni singolo soggetto aggregato che di seguito si riporta :

a) Laboratorio Analisi Cliniche Dr. Giacoia Francesco s.r.l., P. IVA 01905380737 – codice regionale 95032 - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Laterza alla Via Francesco D'Assisi, 48

Tetto di spesa annuale di struttura : € **105.501,18**

Tetto di spesa mensile di struttura : € 8.791,76

Volume finanziario annuale prestazioni residenti fuori regione : € 917,62

b) Società Laboratorio Analisi Bios s.r.l. - P. IVA 02797170731 – codice regionale 930048 - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Laterza alla Via Fontana, 8

Tetto di spesa annuale di struttura : € **158.213,43**

Tetto di spesa mensile di struttura : € 13.184,45

Volume finanziario annuale prestazioni residenti fuori regione : € 773,48



c) Laboratorio Analisi Michele Ettore s.r.l., P. IVA 02487650737 – codice regionale 929387 - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Statte alla Via Carso, 27

Tetto di spesa annuale di struttura : € **189.767,97**

Tetto di spesa mensile di struttura : € 15.813,99

d) Laboratorio Analisi Dott. Cerra s.r.l. - P. IVA 02746960737 – codice regionale 929899 - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Palagiano alla Via Puccini, 10

Tetto di spesa annuale di struttura : € **127.460,43**

Tetto di spesa mensile di struttura : € 10.621,70

e) **Laboratorio Analisi Stante s.r.l.**, P. IVA 00414360735 – codice regionale 95203 - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Taranto al Viale Virgilio, 103

Tetto di spesa annuale di struttura : € **54.938,01**

Tetto di spesa mensile di struttura : € 4.578,16

Volume finanziario annuale prestazioni residenti fuori regione : € 251,19

f) **Laboratorio Analisi Pomponi Avarello s.r.l.**, P. IVA 00814800736 – codice regionale 95219 - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Taranto alla Via Lombardia, 48

Tetto di spesa annuale di struttura : € **155.816,63**

Tetto di spesa mensile di struttura : € 12.984,71

g) **Laboratorio Analisi Madonna della Neve s.r.l.**, P. IVA 00409500733 – codice regionale 95074 - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Crispiano al Corso Umberto, 110

Tetto di spesa annuale di struttura : € **189.386,11**

Tetto di spesa mensile di struttura : € 15.782,17



h) **Laboratorio San Giovanni s.r.l.**, P. IVA 02775260736 – codice regionale 929987- con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Sava alla via Poerio, 129

Tetto di spesa annuale di struttura : € **122.283,90**

Tetto di spesa mensile di struttura : € 10.190,32

Volume finanziario annuale prestazioni residenti fuori regione : € 893,53

4. Con la possibilità, per entrambi i punti 2 e 3 di scorrimento tra le singole tipologie, nella misura massima del 10% ed in ragione di espresse richieste da parte della ASL committente per mutate esigenze assistenziali :

5. A norma all'art. 3 della l.r. 24/9/2010 n. 12 e della l.r. 9 febbraio 2011 n. 2, nessuna remunerazione sarà dovuta per le prestazioni specialistiche eccedenti il tetto di spesa annuale contrattualizzato di cui al commi 1, 2 e 3, con divieto di scivolamento dei tetti tra strutture appartenenti alla stessa aggregazione.

Art. 2
Modalità organizzative, Piano mensile ed annuale delle prestazioni,
Liste di attesa, Informativa ai cittadini

1. L'Erogatore si impegna :

- a) a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d'attesa, e la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi;
- b) ad adeguare la propria produzione mensile con oscillazioni ragionevoli (massimo 15%), con l'obbligo di recuperare la maggiore o minore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nell'ambito del quadrimestre di riferimento, che convenzionalmente s'intende : 1) Gennaio - Aprile; 2) Maggio - Agosto; 3) Settembre - Dicembre;
- c) a non richiedere la remunerazione di prestazioni erogate al di fuori del volume finanziario di attività effettuato secondo il meccanismo di compensazione di cui al precedente punto b);
- d) ad osservare le prescrizioni di cui ai punti a) e b), al fine di non incorrere nella sanzione, rispettivamente del 5% in meno, per ogni mensilità non garantita, nonché in aggiunta, la sanzione dell'1%, in caso di mancato rispetto del volume economico delle prestazioni riferite al quadrimestre. Le sanzioni nella misura del 5% e dell'1% sono da calcolarsi sull'imponibile del tetto annuale dell'anno di riferimento in cui si è verificata l'infrazione e comunque da scontarsi sul tetto assegnato per l'anno successivo;
- e) al rispetto dell'invio dei flussi informativi, secondo modalità e tempi stabiliti dalle norme nazionali, regionali e dalle correlate disposizioni attuative e ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale nonché ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio;
- f) a concordare con l'Azienda le varie agende di prenotazione e ad attenersi alle modalità di apertura delle stesse nel rispetto delle percentuali vincolanti indicate dall'Azienda senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda ASL espleta la funzione di prenotazione delle prestazioni, inserendo le agende offerte dall'erogatore all'interno del Sistema informatizzato aziendale CUP.
- g) a garantire l'offerta delle agende di prenotazione nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, mantenendo, nel corso dell'anno l'erogazione costante e stabile senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda si riserva la facoltà di intervenire sulla programmazione delle agende, qualora particolari esigenze organizzative interne o la "criticità" dei tempi d'attesa lo richiedano, fermo restando il rispetto del tetto massimo di prestazioni annualmente stabilito.
- h) a dare preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione. L'Erogatore, durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguati potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si obbliga a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione della propria attività;

- i) al rispetto delle disposizioni tecniche e organizzative stabilite dalla Regione e dalla Azienda Sanitaria Locale ai fini dell'attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica ai sensi del D.M. 2/11/2011 e del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con L. 221/2012, fatte salve le eventuali modificazioni ed integrazioni che dovessero intervenire in materia di sanità digitale;
 - j) a garantire e non intralciare le attività dell'Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. L'Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza limiti temporali decadenziali.
2. Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, in conformità alla normativa vigente, l'Erogatore è tenuto a predisporre idonea forma di registrazione delle richieste secondo le modalità stabilite dalla Regione e, comunque, con la indicazione della data di prenotazione, del numero di ricetta, del soggetto prescrittore, delle generalità dell'assistito, del relativo codice fiscale, della ASL di appartenenza, del tipo di prestazione richiesta e della data prevista per la relativa esecuzione. Dette registrazioni dovranno essere rese disponibili per la eventuale visione da parte della ASL, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e s.m.i..
 3. L'Erogatore è tenuto ad apporre nel vano di ingresso al proprio ambulatorio, idonea informativa nei confronti dei cittadini circa la possibilità per gli stessi di fruire di prestazioni con oneri a carico del SSR rivolgendosi ad altre Strutture pubbliche o private.
 4. La violazione grave e continuativa delle clausole del presente accordo contrattuale comporta l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 27 della L.R. 28.5.2004 n.8.

ART.3

Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria per prestazioni erogate nei confronti di residenti della Regione Puglia

1. La ASL si impegna a remunerare le prestazioni specialistiche per gli importi mensili corrispondenti al piano annuale delle prestazioni di cui al precedente art. 1 e nei limiti di quanto richiamato alla lett. b) dell'art. 2.
2. La ASL retribuisce le prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione, con le modalità di seguito riportate:
 - a) fino all'85% del tetto di spesa di cui al comma 1) con la tariffa in vigore;
 - b) dall' 85,01% al 100% del tetto di spesa di cui al comma 1), con la tariffa in vigore scontata del 20%.

ART.4

Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia

1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia, al di fuori dei tetti di spesa assegnati e dei vincoli di cui all'art.2 co.1 lett. a) e b), con assoggettamento alla scontistica prevista dal co. 2 dell'art. 3,

che sarà effettuata sull'ultima mensilità utile di liquidazione prendendo come base imponibile l'intera produzione annuale. In caso di incapienza di fondi, i conguagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell'anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell'anno successivo. Resta inteso che limitatamente ai residenti in altre Regioni, il riconoscimento potrà avvenire nei limiti del volume finanziario prodotto e riconosciuto ad ogni singola struttura nel corso dell'anno 2011 decurtato del 2%

2. Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori della Regione Puglia sono riconoscibili solo nel caso in cui la ASL sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario ovvero, attraverso la Regione Puglia, alla rispettiva Regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai Trattati regolanti la materia e, nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria.
3. In caso di contestazione della prestazione, l'Erogatore è tenuto a fornire alla ASL le controdeduzioni richieste, le quali, ove non ritenute motivatamente valide dall'UVARP, danno luogo all'addebito del controvalore in precedenza corrisposto.
4. Il pagamento da parte della ASL per le prestazioni rese dall'Erogatore nei confronti di residenti al di fuori della Regione avviene, fermo quant'altro disposto nel presente articolo, secondo le modalità ed i termini generali previsti nel presente contratto.

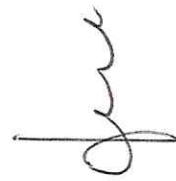
ART. 5

Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni

1. L'Erogatore, oltre quanto previsto dagli articoli precedenti, si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni e ad assicurare i seguenti adempimenti:
 - 1.1. consegna o trasmissione alla ASL, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni rese, della notulazione delle stesse esclusivamente mediante flusso informativo o mediante inserimento diretto delle prestazioni nel sistema informativo sanitario regionale, da realizzarsi secondo le indicazioni e le specifiche tecniche, fornite dalla Regione e dalla ASL, nel rispetto della indicazione obbligatoria del soggetto prescrittore, giusta lettera a) del punto 14 della DGR 1392/01, unitamente ai documenti originali costituiti dalle prescrizioni del medico curante che dovranno essere conformi, per essere valide ai fini amministrativi, ai disposti delle lettere b) e c) dello stesso punto di detto atto dell'Esecutivo Regionale;
 - 1.2. utilizzo dei codici delle prestazioni di cui al DM 22.7.96, così come richiamati nella D.G.R. 951/2013 e tenuto conto delle precisazioni e/o integrazioni definite dal Ministero della Sanità e dalla Regione Puglia e delle direttive applicative notificate dalla ASL all'Erogatore;
 - 1.3. erogazione delle prestazioni specialistiche previste per la branca di originario convenzionamento dell'Erogatore, come riportate negli allegati nn.1 e 3 del DM 22.7.96 ed in applicazione di quanto stabilito dalla Regione Puglia con DGR. n.3784 del 22.7.98, DGR n.3842 del 1/10/98, DGR n.141 del 2.3.99, DGR n.1392 del 5.10.00 ed eventuali successive ulteriori variazioni e/o integrazioni, non ultima, la D.G.R. n. 951/2013;
 - 1.4. esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario, infermieristico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e

personale responsabilità del Professionista intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale o del Responsabile Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi ed ulteriori, strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione. L'Erogatore, quale intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata garantisce che la stessa è prestata sotto il controllo diretto del Professionista, o in caso di struttura, del Responsabile Sanitario della stessa, con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi, ovvero incardinati a tempo pieno in altre strutture;

- 1.5. garantire la persistenza dei requisiti strutturali, organizzativi, tecnologici in uso e non come scorte di magazzino, nei termini dichiarati sotto forma di autocertificazione nella griglia di valutazione relativa alla dotazione tecnologica di cui alla DGR 1500/2010;
 - 1.6. Ai fini dell'applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, l'erogatore si obbliga a compilare la griglia di cui alla DGR. 1500/2010, valorizzando la dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, in relazione a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività;
 - 1.7. dare, di norma, preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione;
 - 1.8. durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguate potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si impegna a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione delle proprie attività.
2. L'Erogatore, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 è, altresì, obbligato:
- 2.1. a conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n.2005 (Piano per la sanità elettronica della Regione Puglia), secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione. Sono fatti salvi comunque i contenuti di norme, decreti e altri provvedimenti a carattere nazionale e regionali contenenti obblighi e adempimenti in materia di flussi e obblighi informativi;
 - 2.2. ai sensi dell'art. 50 del D.L. 269/2003, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 326/2003, e successive modifiche ed integrazioni, con cadenza mensile, e comunque entro le scadenze pubblicate annualmente, all'invio telematico dei dati delle ricette al Sistema Tessera Sanitaria.
3. Il mancato adempimento da parte dell'Erogatore degli obblighi dell'art. 50 della legge 326/03, comporta la sospensione della liquidazione delle prestazioni rese, sino alla dichiarazione dell'avvenuto adempimento ed alla relativa verifica da parte della ASL. Il comportamento reiterato di tale inadempimento sarà oggetto di valutazione ai fini delle prescrizioni previste dall'art. 27 co. 4 e 5 della l.r. n. 8/2004 e s.m.i.
4. Al fine di allineare le anomalie afferenti il codice fiscale, l'anagrafe sanitaria e comunale, costituisce obbligo (così come già previsto dalla Legge finanziaria n.296/06) per l'Erogatore dei servizi sanitari, di richiedere e verificare i dati contenuti sulla Tessera sanitaria del cittadino.
5. L'Erogatore si impegna ad applicare il nuovo Tariffario Regionale approvato con DGR n. 951 del 13/05/2013, senza l'applicazione della scontistica di cui all'art. 1, co. 796, lett. O, della L. 296/2006 disapplicata dalla DGR n. 1304 del 09/07/2013.



6. In caso di difformità tra importo mensilmente notulato ed importo liquidato e pagato dalla ASL, l'Erogatore, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
 - 6.1. richiedere e ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
 - 6.2. richiedere alla ASL, entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
 - 6.3. attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. La mancata richiesta e ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.
7. L'Erogatore si obbliga a consegnare alla data di sottoscrizione dell'accordo contrattuale copia del DURC, attestante la regolare posizione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti, nonché la certificazione, equipollente al DURC (ndr: anche ricevuta di avvenuto versamento all'ENPAM), attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, co. 39 della L. 23 agosto 2004, n. 243". I soggetti erogatori che non hanno l'obbligo di effettuare versamenti in favore dell'ENPAM, potranno attestare tale prerogativa autocertificando il proprio status ai sensi della DPR . 445/2000.
8. L'Erogatore si obbliga al puntuale rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni attuative emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.
9. L'Erogatore si obbliga, in ogni caso, al rispetto delle norme, delle disposizioni attuative ivi comprese le regole tecniche nazionali e regionali in materia se ed in quanto applicabili al presente contratto.
10. La violazione reiterata delle prescrizioni ed obblighi di cui al presente accordo ovvero la violazione di altre norme e disposizioni valutate gravi dalla ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure di cui all'art. 27 della L.R. n.8/2004.
11. L'Erogatore di prestazioni di specialistiche di patologia clinica, ove intenda aprire un nuovo "centro prelievi" accanto alle prescritte autorizzazioni sanitarie da rilasciarsi a cura della competente Autorità Comunale, subordinatamente alla preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione (co. 3 art. 8 - ter D.Lgs. 502/92), al fine di poter esercitare in quel luogo prestazioni specialistiche con oneri a carico del SSR., deve richiedere il preventivo "nulla osta" alla Azienda ASL la quale, rispetto a detto ampliamento, è tenuta compiere le valutazioni connesse a quanto disposto dal co. 4 dell'Art. 11 della L.R. 32/01 ed, in generale, rispetto a quanto normato, non ultimo dalla L. 405/01.

Ove il "nulla osta" non venga disposto, ovvero la nuova unità locale dell'Erogatore sia localizzata nell'ambito di un comune ricadente nella competenza territoriale di altro Comune diverso da quello in cui insiste la struttura, tale sede può essere impiegata esclusivamente per l'esercizio di attività in regime libero professionale.

In tal caso, l'Erogatore è tenuto a porre nella nuova sede, nel luogo del primo accesso del pubblico il seguente avviso leggibile:

" UNITA' LOCALE AUTORIZZATA AL SOLO ESERCIZIO DI PRESTAZIONI SPECIALISTECHE IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE, CON ONERI A TOTALE CARICO DELL'ASSISTITO".

Ove la autorizzazione comunale sia stata concessa in difetto di preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione prevista dal D.Lgs.502/92 e successive modificazioni, fino al completamento con esito favorevole di detta procedura di accertamento, le attività di detti centri prelievi devono essere sospese, anche per quanto erogabile in regime libero professionale. E' responsabilità dell'Erogatore interessato accertare la conformità delle autorizzazioni ottenute rispetto alle prescrizioni di legge ed agli indirizzi regionali di attuazione. La violazione reiterata delle prescrizioni di cui al precedente comma e di altre valutate gravi dalla Azienda ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale.

12. L'erogatore, inteso quale struttura/soggetto aggregatore, si obbliga, nel rispetto delle prestazioni distinte per singola tipologia acquistate dalla ASL con il presente contratto, ad inoltrare alla ASL l'elenco degli esami eseguiti in house (distinti per struttura all'interno dell'aggregazione) e l'elenco degli esami inviati in "service", unitamente alla indicazione del laboratorio/aggregazione effettuante il service. A tal fine, in caso di aggregazioni, il legale rappresentante di ogni singola struttura facente capo all'aggregazione compila l'elenco delle prestazioni eseguite in house e l'elenco degli esami inviati in "service in ottemperanza al DPR n.445/2000. Fermo restando le sanzioni previste dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, le dichiarazioni infedeli costituiranno motivo per l'avvio delle procedure previste dalla L.R n.9/2017 e s.m.i.

L'elenco delle prestazioni in service viene allegato al presente contratto.

13. La responsabilità dell'esecuzione delle analisi e della redazione del referto è del responsabile del laboratorio che esegue le analisi. Pertanto, in caso di prestazioni effettuate in service, le stesse potranno esitare anche con più referti. Il laboratorio/punto prelievo cui ha avuto accesso l'utente è responsabile dell'archiviazione del referto originale o di una copia dello stesso.
14. L'erogatore che ricorre a service deve mantenere documentazione delle analisi inviate per almeno un anno e un'aliquota del materiale biologico inviato fino al ricevimento del referto.
15. L'erogatore, non può inviare a più laboratori/aggregazioni la stessa tipologia di determinazione analitica. Inoltre, non è ammessa la triangolazione ossia che, ad esempio, il laboratorio A invia in service all'aggregazione B e quest'ultima lo invia, a sua volta, all'aggregazione C.

ART.6

Adempimenti della ASL

1. La ASL è tenuta a:
 - 1.1. eseguire la verifica tecnico-sanitaria delle prestazioni addebitate, sia con riferimento alla richiesta del medico prescrittore sia rispetto alla appropriatezza dei codici di prestazione utilizzati, di cui al DM 22.7.96, così come richiamati nella D.G.R. n. 951/2013 e relative indicazioni applicative emanate dal Ministero della Sanità o ulteriori indicazioni preventivamente divulgate dalla ASL;
 - 1.2. fino ad accertamento completato, a sospendere il pagamento relativo a prestazioni relative a cittadini il cui accesso a prestazioni specialistiche evidenzia frequenze e tipologie che richiedono ulteriori accertamenti in materia di appropriatezza clinico-diagnostica, da compiersi anche con la collaborazione del soggetto prescrittore;
 - 1.3. comunicare all'Erogatore nel più breve tempo possibile e nelle forme previste per legge :
 - 1.3.1. la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti sub b) ed eventuali altre osservazioni;
 - 1.3.2. eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
 - 1.4. garantire il controllo e la verifica periodica dei requisiti minimi ed ulteriori di cui ai RR.RR. n. 3/2005 e n. 3/2010.
 - 1.5. garantire il collegamento tra il proprio sistema informativo regionale e quello aziendale con quello dell'erogatore, nonché le modalità tecniche per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio: la mancata osservanza sarà oggetto di valutazione del Direttore Generale.

ART.7

Modalità di Pagamento e Conguagli

1. Il pagamento delle prestazioni eseguite dall'Erogatore ai sensi del presente contratto, è regolato dal presente articolo.
2. La ASL, esperiti positivamente gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, provvede ad effettuare il pagamento delle competenze spettanti all'Erogatore entro 60 giorni dalla data di valida presentazione della richiesta di pagamento, in conformità al D. L.vo

192/2012 . Per “valida presentazione della richiesta”, si intende la consegna degli originali delle ricette, compilate correttamente nella parte anagrafica relativa all’assistito e con coerente esposizione dei codici relativi alle prestazioni erogate, nonché del supporto informatico redatto secondo il tracciato record, descritto al precedente art.5.

3. La ASL predispone i pagamenti mensili, previa acquisizione del DURC, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

ART. 8

Dichiarazione di Conoscenza da parte dell’Erogatore e Norme Finali

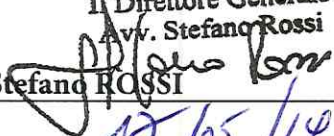
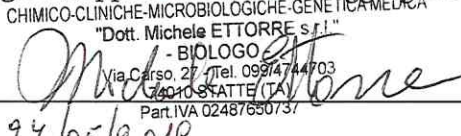
Le parti si danno reciprocamente atto, che il presente contratto viene concluso in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa ed in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanente per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 4/4/2014 e di seguito riportate:

“Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del c.c.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASL/TA Il Direttore Generale Avv. Stefano Rossi  Avv. Stefano ROSSI	Il Legale Rappresentante dell'Aggregazione LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE-MICROBIOLOGICHE-GENETICA MEDICA "Dott. Michele ETTORE s.r.l." - BIOLOGO - Via Carso, 27 - Tel. 099/4744703 74010 STATTE (TA) Part.IVA 02487650737 
Data <u>17/05/14</u>	Data <u>27/05/2019</u>

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli **Artt. 1 (Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia), 2 (Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini), 3 (Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria), 4 (Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia), 5 (Obblighi, adempimenti dell’ Erogatore e Sanzioni), 7 (Modalità di Pagamento e Conguagli), 8 (Dichiarazione di Conoscenza da parte dell’Erogatore e norme finali).**

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono

Il Legale Rappresentante dell' Aggregazione :

LABORATORIO DI ANALISI
 CHIMICO-CLINICHE-MICROBIOLOGICHE-GENETICA MEDICA
"Dott. Michele ETTORE s.r.l."
 - BIOLOGO -
 Via Carso/27 - Tel. 099/4744703
 74010 STATTE (TA)
 Part.IVA 02487650737


LE GRAVINE



rete laboratori analisi

Elenco Totale Esami Eseguiti da "LE GRAVINE Rete d'Imprese"

Descrizione

Nomencl.

17-ALFA-IDROSSIPROGESTERONE (17-0H-P)	90012
ACIDI BILIARI O SALI BILIARI O COLALEMIA	90015
ACIDO LATTICO	90025
ACIDO URICO URINARIO	90435
ADRENALINA-NORADRENALINA - P	90042
ADRENALINA-NORADRENALINA - U	90043
ALBUMINA SIERICA-PLASMATICA	90051
ALDOSTERONE PLASMATICO S/U (POSIZIONE ORTO-CLINO)	90053
ALFA 1 ANTITRIPSINA	90054
ALFA 1 FETOPROTEINA	90055
ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA	90061
ALFA 1 MICROGLOBULINA	90062
ALFA 2 ANTIPLASMINA	90464
ALFA 2 MACROGLOBULINA	90063
AMMONIO	90075
ANGIOTENSINA II	90082
ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA -M.I.C.	90852
ANTIC. ANTI MICROSOMI O ANTI PEROSSIDASI	90514
ANTICORPI ANTI-ISTONI	90516
ANTICORPI ANTI JO1	90517
ANTICORPI ANTI-RECETTORE NICOTINICO MUSCOLARE	90534
ANTICORPI ANTI-SCI-70	90538
ANTICORPI ANTI-Sm	90539
ANTICORPI ANTI-SSA	90546
ANTICORPI ANTI-SSB	90547

ANTICORPI ANTI DNA NATIVO	90483
ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)	90524
ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSH	90535
ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI (ADESI) (ASA)	90541
ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI (LIBERI)	90542
ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg)	90544
ANTICORPI ANTI-CHLAMYDIA (F.C.)	90892
ANTICORPI ANTI-CHLAMYDIA-IgG-IgM (E.I.A.)	90891
ANTICORPI ANTI-DNA-ds	90483
ANTICORPI ANTI-FOSOLIPIDI-IgG-IgM	90496
ANTICORPI ANTI-RIBOSOMI	9053B
ANTICORPI ANTIGLIADINA IgA-IgG	90495
ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)	90551
ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3)	90552
ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9)	90553
ANTIGENE CARBOIDRATICO 195 (CA 195)	90554
ANTIGENE CARBOIDRATICO 50 (CA 50)	90555
ANTIGENE CARBOIDRATICO 72-4 (CA 72-4)	90561
ANTIGENE CARBOIDRATICO MUCINOSO (MCA)	90562
ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA)	90563
ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA)	90564
ANTIGENE TA 4 (SCC)	90571
ANTIGENE CARBOIDRATICO MUCINOSO (MCA)	90562
ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA)	90563
ANTITROMBINA III FUNZIONALE	90575
APOLIPOPROTEINA A	90084
APOLIPOPROTEINA B	90085
APTOGLOBINA	90091
ANTICORPI ANTI RIBONUCLEOPROTEINE (RNA)	9053A
BARBITURICI	90093

BATTERI IDENTIFICAZ. BIOCHIMICA	90861
BATTERI ANAEROBI ANTIBIOGRAMMA (MIC)	90841
BATTERI ANAEROBI DA CULTURA IDENT.BIOCH.	90842
BATTERI ANAEROBI IN MATERIALI BIOLOGICI	90843
BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA CULTURA (K.B.)	90851
BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA CULTURA(C.M.B.)	90845
BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA CULTURA(a.a.a.)	90844
BATTERI ANTIGENI CELLUL.ED EXTRACELL.AGG	90854
BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRAC.EIA	90853
BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRAC.EL.	90855
BATTERI DA CULTURA IDENTIFICAZ. SIEROLOG	90862
BATTERI DETERMINAZIONE CARICA MICROBICA	90863
BATTERI IN CAMP. BIOL. DIVERSI RIC.MICR	90864
BATTERI IN CAMP. BIOL.DIVERSI R.MICR.SP	90865
BETA 2 MICROGLOBULINA S/U	90101
BETA-HCG	90275
BETA2 MICROGLOBULINA SIERICA	90101
BILIRUBINA TOTALE	90104
BRUCELLE ANTICORPI (REAZIONE DI WRIGHT)	90882
C PEPTIDE: dopo test di stimolo	90112
C-PEPTIDE SIERICO	90111
CERULOPLASMINA	90125
CHIMOTRIPSINA	90131
CALCIO TOTALE (S/U)	90114
CALCIO IONIZZATO	90116
CALCITONINA	90115
CALCOLI E CONCREZIONI SEMI-QUANTITATIVO	90121
CALCOLI ES. CHIMICO DI BASE-QUALITATIVO	90122
CAMPYLOBACTER ANTIBIOGRAMMA	90883
CAMPYLOBACTER DA CULTURA IDENTIFICAZIONE	90884
CAMPYLOBACTER ESAME CULTURALE	90885
CAPACITA' FERROLEGANTE (TIBC)	90424
CARBAMEZEPINA	90123
CATENE KAPPA E LAMBDA PLASMATICHE-URINARIE	90284
CATECOLAMINE TOTALI URINARIE	90124
CHLAMYDIE DA COLT.IDENTIFICAZIONE (I.F.)	90894
CHLAMYDIE ESAME CULTURALE	90895
CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (E.I.A.)	90901
CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (I.F.)	90902
CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA -Ibridaz.	90903
CHLAMYDIE-IDENTIFICAZIONE MICROSCOPICA	90893
CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgG (E.I.A.)	91141
CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgM (E.I.A.)	91143
CLEARANCE CREATININA	90164
CLORURO (S/U)	90133
CLOSTRIDIUM DIFFICILE DA CULTURA IDENTIF	90904
CLOSTRIDIUM DIFFICILE ESAME CULTURALE	90905
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINA NELLE FECI	90911
CMV NELL' URINA ESAME CULTURALE TRADIZ	91154
COLESTEROLO HDL	90141
COLESTEROLO LDL	90142
COLESTEROLO TOTALE	90143
COLINESTERASI (PSEUDO-CHE)	90144
COMPLEMENTO (C1 Inibitore)	90601
COMPLEMENTO: C3-C4-C1Q	90602
CONTA DI ADDIS URINE	90442
CONTA EOSINOFILI	90625

COPROCOLTURA	90943
CORPI CHETONICI	90151
CORTICOTROPINA (ACTH)	90152
CORTISOLO (S/U - TEST AL SYNACTHEN)	90153
CPK o CK	90154
CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB)	90155
CREATININA SIERICA	90163
CREATININA URINARIA	90163
CRIOGLOBULINE RICERCA	90611
CYFRA 21-1	90613
D-DIMERO	90614
D-DIMERO (TEST AL LATTICE)	90615
DEIDROEPIANDROSTERONE (DHEA)	90171
DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO-DHEA-S	90172
DOPAMINA	90181
CPK o CK	90154
CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB)	90155
DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	90173
DROGHE D'ABUSO QUALITATIVE	90183
E. COLI ENTEROPATOGENI NELLE FECI ESAME	90914
E. COLI PATOGENI DA COLTURA IDENTIFICAZI	90915
E. COLI PATOGENI DA COLTURA IDENTIFICAZI	90921
EBV ANTICORPI IgG -IgM (EA- EBNA - VCA) - EIA	91211
ELETTROFORESI DELLE PROTEINE CON P.T.	90384
ELETTROFORESI DELLE PROTEINE URINARIE	90391
ELETTROFORESI EMOGLOBINE	90665
EMAZIE (Conteggio), EMOGLOBINA	90621
EMOCOLTURA	90941
EMOCROMO	90622
ENA (ANT.ANTIG.NUCL.ESTRAIBILI))	90473
ENOLASI NEURONE SPECIFICA (NSE)	90184
EOSINOFILI FECALI (CONTEGGIO)	90625
ES. COLT. CAMPIONI DIVERSI	90933
 ESAME COLTURALE ACTINOMICETI	90833
ESAME PARASSITOLOGICO FECI	91051
ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA (nucleare o m	91365
ETOSUCCIMIDE	90203
FARMACI ANTIARITMICI	90202
FARMACI ANTITUMORALI	90205
FATTORE REUMATOIDE	90642
FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO	90213
FECI SANGUE OCCULTO	90214
FENITOINA	90221
FENOBARBITAL	90093
FENOTIPO Rh	90644
FERRITINA	90223
FERRO URINARIO	90224
FIBRINOGENO	90651
FOLATO	90232
FOLLITROPINA (FSH)	90233
FOSFATASI ACIDA	90234
FOSFATASI ALCALINA	90235
FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO	90241
FOSFATASI PROSTATICA (PAP)	90242
FOSFATO INORGANICO	90243
FOSFORO	90245
FOSFORO URINARIO	90245
FT3 (TRIODOTIRONINA LIBERA)	90433
FT4 (TIROXINA LIBERA)	90423

FDP (PRODOTTO DI FEGRADAZIONE DEL FIBRINOGENO)	90645
GGT (GAMMA GLUTAMILTRANSPEPTIDASI)	90255
GLICOSURIA (GLUCOSIO URINE 24 h)	90271
GLUCOSIO (Curva da carico 6 determinaz.)	90265
GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH)	90272
GLUCOSIO (S/U)	90271
GLUCOSIO(Curva da car. 3 determinazioni)	90264
GONADOTROPINA COR. Sub. beta fraz libera	90274
GONADOTROPINA CORIONICA -Prova immunol.	90273
GOT (ASPARTATO AMINOTRANSFERASI) (AST)	90092
GPT (ALANINA AMINOTRANSFERASI) (ALT)	90045
GRUPPO SANGUIGNO ABO e Rh (D)	90653
HAV ANTICORPI IgG	91171
HAV ANTICORPI IgM	91172
HBV ANTICORPI HBcAb-IgG	91175
HBV ANTICORPI HBcAb-IgM	91181
HBV ANTICORPI HBsAb	91182
HBV ANTICORPI HBsAb	91183
HBV ANTIGENE HBsAg	91184
HBV ANTIGENE HBsAg	91185
HCV ANTICORPI	91195
HELICOBACTER PYLORI ANTICORPI IgA-IgG	90944
HELICOBACTER PYLORI IN MATERIALI BIOLOGI	90945
HELICOBACTER PYLORI UREASI MAT.BIOPTICO	90951
HERPES SIMPLEX 1-2 ANTIC.IgG-IgM	91221
HIV 2 ANTICORPI IMMUNOBLOTTING	91235
Hb - EMOGLOBINA (Sg/La)	90662
Hb - EMOGLOBINA A2	90663
Hb - EMOGLOBINA FETALE (dosaggio)	90664
Hb - EMOGLOBINA GLICATA	90281
IDROSSIPROLINA	90282
IMMUNOGLOBULINE IgA	90694
IMMUNOGLOBULINE IgG	90694
IMMUNOGLOBULINE IgM	90694
INSULINA	90291
INSULINA (Curva da carico)	90285
INSULINA POST-CARICO	90291
INSULINA POST-CENA	90291
INSULINA POST-COLAZIONE	90291
INSULINA POST-PRANDIALE	90291
INSULINA PRE-CENA	90291
INSULINA PRE-PRANDIALE	90291
IgE SPEC. ALLERG.: SCREENING qualitativo	90682
IgE SPECIFICHE QUANT.FINO A 12 ALLERGENI	90681
IgE SPECIFICHE QUANTITATIVO	90681
IgE TOTALI	90683
IgG SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE	90685
LATTATO DEIDROGENASI (LDH)	90292
LEGIONELLA PNEUM. ANTICORPI (E.I.A.)	90952
LEGIONELLA PNEUM. ANTICORPI I.F.	90953
LEGIONELLE IN MAT. BIOLOGICI ES.COLTUR.	90954
LEGIONELLE IN MAT. BIOLOGICI RICER.DIR.	90955
LEISHMANIA ANTICORPI	90961

LEISHMANIA SPP. NEL MAT. BIOPTICO RIC.MI	90962
LEUCOCITI (CONTEG. E FORMULA LEUC.MICR.)	90704
LEUCOCITI (CONTEGGIO)	90705
LH O FSH:DOSAGGI SIERATI DOPO GNRH O AL.	90324
LHEISHMANIA ANTICORPI	90961
LIPASI	90302
LIQ SEMINALE ES MORFOL E INDICE DI FERTI	90314
LIQ SEMINALE PROVE DI VALUTAZ FERTILITA'	90315
LISOZIMA SIERICO	90326
LISTERIA MONOCYTOGENES ANTICORPI	90971
LITIO	90322
LUTEOTROPINA (LH)	90323
MAGNESIO TOTALE	90325
MAGNESIO URINARIO	90325
MICETI ANTIMICOGRAMMA DA CULTURA	90973
MICETI RICERCA MICROSCOPICA	91024
MICETI ANTICORPI (MEDIANTE F.C.)	90981
MICETI ANTICORPI-MEDIANTE AGGLUTINAZIONE	90975
MICETI DA CULTURA IDENTIFICAZIONE MICROS	90982
MICETI DA CULTURA IDENTIFICAZIONE SIEROL	90983
MICETI IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA	90974
MICETI IN CAMPIONI BIOL.DIVERSI ES.COLT.	90984
MICETI IN CAMPIONI BIOL.DIVERSI RIC.MICR	90985
MICOBATTERI CULTURA IDENTIFICAZIONE RAD	91014
MICOBATTERI RICERCA MICROSCOPICA	91024
MICOBATTERI ANTIBIOGRAMMA DA CULTURA	91012
MICOBATTERI ANTIBIOGRAMMA DA CULTURA RAD	91011
MICOBATTERI ANTICORPI (E.I.A.)	91013
MICOBATTERI CULTURA IDENTIFICAZIONE IBR.	91021
MICOBATTERI DA CULTURA IDENTIFIC.BIOCH.	91015
MICOBATTERI ESAME CULTURALE TRADIZIONALE	91023
MICOBATTERI IN CAMP. BIOL.DIV. ES.COL.RA	91022
MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (E.I.A.)	91025
MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (I.F.)	91031
MICOPLASMA PNEUMONIAE CULTURA IDENT BIOC	91032
MICOPLASMA PNEUMONIAE CULTURA IDENT.SIER	91033
MICROALBUMINURIA	90334
MIOGLOBINA	90335
MONO-TEST (EBV-Ab ETEROFILI) TEST RAPIDO	91213
MYCOPLASMA ESAME CULTURALE	91034
NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME CULTURALE	91035
NEISSERIA MENINGITIDIS ESAME CULTURALE	91041
NEISSERIAE IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA	91042
NEISSERIAE IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA	91043

OMOCISTEINA	90346
ORMONE SOMATOTROPO (GH)	90351
ORMONI: Dosaggi seriati dopo stimolo	90352
OSMOLARITA'	90348
OSTEOCALCINA (BGP)	90354
PARASSITI IN MAT. BIOL.RICERCA MICR-MACR	91045
PARASSITI INTESTINALI ESAME COLTURALE	91053
PARASSITI INTESTINALI COLORAZ.TRICROMICA	91052
PARASSITI INTESTINALI RICERCA MICRO COL.	91054
PARASSITI [ELMINTI, PROTOZOI] NEL SANGUE	91044
PARATORMONE (PTH)	90355
PARVOVIRUS B19 IGG-IgM	91254
PIASTRINE (CONTEGGIO)	90713
POST COITAL TEST	90373
POTASSIO (S/U)	90374
PREALBUMINA SIERICA	90051
PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO	94465
PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE	91491
PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	91492
PRELIEVO MIROBIOLOGICO	91493
PRELIEVO CITOLOGICO	91484
PRIMIDONE	90375
PROGESTERONE	90381
PROLATTINA (PRL)	90382
PROLATTINA (PRL): Dos. seriati dopo TSH	90383
PROTEINA C ANTICOAGULANTE ANTIGENE	90721
PROTEINA C ANTICOAGULANTE FUNZIONALE	90722
PROTEINA S-100	90726
PROTEINA S LIBERA	90724
PROTEINA S TOTALE	90725
PROTEINE TOTALI (S/U)	90385
PSA (ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO)	90565
PSA-FREE	90569
REAZIONE DI PAUL-BUNNEL-DAVIDSOHN	91214
REAZIONE DI WAALER ROSE	90742
RENINA PLASMATICA (POSIZIONE CLINO-ORTO)	90402
RESIST.PROT.C-APCR FATTORE V LEIDEN	90772
RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA	90743
RESISTENZE OSMOTICO GLOBULARI	90744
SALMONELLE ANTICORPI (E.I.A.)	91072
SALMONELLE ANTICORPI - WIDAL	91073
SALMONELLE COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCH	91074
SALMONELLE COLTURA IDENTIFICAZIONE SIERO	91075
SCOTCH TEST (ENTEROBIUS VERM.)	90932
SHIGELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOC	91083
SIDEREMIA	90225
SODIO SIERICO	90404
SODIO URINARIO	90404
STREPTOCOCCO AGALACTIAE TAMPONE	91084
STREPTOCOCCUS PYOGENES TAMPONE FARINGEO	91092
STREPTOZYME (STREPT.ANTIC. DNAasi B)	91091
TAMPONE CERVICALE-VAGINALE-URETRALE-EMPIENA-LIQUIDO SEMINALE	90934
TAMPONE FARINGEO-LINGUALE	90935
TAS	91085
TEMPO DI EMORRAGIA SEC. MIELKE	90752
TEMPO DI LISI EUGLOBULINICA	90753

TEMPO DI PROTROMBINA (PT)	90754
TEMPO DI TROMBINA (TT)	90755
TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)	90761
TEST DI COOMBS DIRETTO	90582
TEST DI COOMBS INDIRETTO	90493
TEST DI HAM	90765
TEST DI FALCIZZAZIONE	90764
TEMPO DI LISI EUGLOBULINICA	90753
TESTOSTERONE	90413
TESTOSTERONE LIBERO	90414
TINE TEST	90781
TIREOTROPINA (TSH)	90421
TIREOTROPINA (TSH): Dos. seri. dopo TRH	90422
TOXOPLASMA ANTICORPI (I.F.)	91101
TOXOPLASMA ANTICORPI (TEST DI FULTON)	91095
TOXOPLASMA ANTICORPI IgG-IgM (EIA)	91094
TPHA QUALITATIVO	91104
TPHA QUANTITATIVO	91105
TRANSFERRINA	90425
TRANSFERRINA DESIALATA	90426
TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.)	91102
TRI TEST	90431
TRICHOMONAS VAGINALIS	91112
TRIGLICERIDI	90432
TROPONINA I	90823
UREA (S/U)	90441
URICEMIA	90435
URINE ES. CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	90443
URINOCOLTURA	90942
VALORE EMATOCRITO	90824
VDRL	91111
VES (VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE)	90825
VIBRIO CHOLERAE NELLE FECI : COLTURA	91113
VIBRIO DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHI	91114
VIRUS ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE DIRETTA	91122
VIRUS ACIDI NUCLEICI PREVIA RETROTRASCRIZIONE	91121
VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.)	91123
VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI -Titolaz.F.C.	91124
VIRUS ADENOVIRUS ESAME COLTURALE RAPIDO	91125
VIRUS ANTICORPI -Titolaz. mediante F.C.	91131
VIRUS ANTICORPI IMMUNOBLOTTING-CONFERMA	91132

VIRUS ANTIGENI IN MAT.BIOL.RIC.DIR.EIA	91134
VIRUS ANTIGENI IN MAT.BIOL.RIC.DIR.I.F.	91135
VIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA	91133
VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTIC.-Titolaz.F.C	91142
VIRUS CMV DA COLTURA IDENTIF.CON IBRIDAZ	91144
VIRUS CMV ESAME COLTURALE RAPIDO	91145
VIRUS CMV NEL LATTE MATERNO E TAMP.FAR.	91151
VIRUS CMV NEL SANGUE AC.NUCLEICI IBRIDAZ	91152
VIRUS CMV NEL SANGUE ESAME COLTURALE	91153
VIRUS COXSACKIE B1-B2-B3-B4-B-B6 - F.C.	91161
VIRUS COXSACKIE B1-B2-B3-B4-B5-B6 - I.F.	91162
VIRUS EPAT.B [HBV] ANTIG.HBsAg CONFERMA	91191
VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCL. IBR.DI	91174
VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCL. IBRID.	91173
VIRUS EPATITE B [HBV] DNA-POLIMERASI	91192
VIRUS EPATITE C [HCV] IMMUNOBLOTTING	91201
VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOM	91202
VIRUS EPATITE DELTA ANTIGENE HDVAg	91205
VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI IgG	91203
VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI IgM	91204
VIRUS EPSTEIN-BARR IgG-IgM (EBNA-VCA)	91211
VIRUS HERPES ANTICORPI -Titolazione F.C.	91215
VIRUS IMMUN.ACQ.[HIV] AN.QUANT.RNA	91223
VIRUS IMMUNOD. ACQ [HIV 1] AGP24 C.LINFO	91234
VIRUS IMMUNOD. ACQ. [HIV] AN.QUAL.RNA	91222
VIRUS IMMUNODEF. ACQ [HIV 1-2] ANTICORPI	91224
VIRUS IMMUNODEF. ACQ. [HIV 1-2] IMMUNOBL	91225
VIRUS IMMUNODEF. ACQ. [HIV 1] IMMUNOBL.	91231
VIRUS IMMUNODEF. ACQ.[HIV 1-2] ANTIAgP24	91232
VIRUS IMMUNODEF. ACQUIS [HIV 1] Ag P24	91233
VIRUS IN MAT. BIOL. ESAME COLTURALE TRAD	91242
VIRUS IN MAT. BIOL.ESAME COLTURALE RAP.	91241
VIRUS MORBILLO ANTICORPI (I.F.)	91244
VIRUS MORBILLO ANTICORPI -Titolazione FC	91245
VIRUS MORBILLO ANTICORPI IgG-IgM (E.I.A.)	91243
VIRUS PAROTITE ANTICORPI (I.F.)	91252
VIRUS PAROTITE ANTICORPI -Titolazione FC	91253
VIRUS PAROTITE ANTICORPI IgG-IgM (E.I.A.)	91251
VIRUS PARVOVIRUS B19 ANTICORPI (E.I.A.)	91254
VIRUS RESPIR. SINCIZIALE ANTICORPI EIA	91255
VIRUS RESPIR.SINCIZIALE ANTICORPI I.F.	91261
VIRUS RESPIRAT. SINCIZIALE ANTICORPI F.C	91262
VIRUS RETROVIRUS ANTIC. ANTI HTLV1-HTLV2	91263
VIRUS ROSOLIA ANTICORPI -Titolazione IHA	91265
VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG-IgM	91264
VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (I.F.)	91272
VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI F.C.	91273
VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI-IgG-IgM	91271

VITAMINA B12 (COBALAMINA)	90135
VITAMINA D	90445
WIDAL-WRIGHT	91081
YERSINIA DA COLTURA IDENTIFIC.BIOCHIMICA	91274
YERSINIA NELLE FECI ESAME COLTURALE	91275
ZINCO (S/U-LIQUIDO SEMINALE)	90454
ACIDO LATTICO	90025
ACIDO PIRUVICO	90032
ALFA 1 ANTITRIPSINA	90054
ALFA 2 MACROGLOBULINA	90063
ALFA AMILASI Frazione pancreatica	90065
AMILASI URINARIA	90064
ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE	90081
ANTIC. ANTI RECETT. NICOTINICO MUSCOLARE	90534
ANTIC. ANTI-CARDIOLIPINA	90475
ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC)	90465
ANTICORPI ANTI INSULINA (AIAA)	90511
ANTICORPI ANTI RECETTORI ACETILCOLINA	90539
ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)	90481
ANTICORPI ANTI CITOPLASMA	90482
ANTICORPI ANTI ENDOTELIO	90487
ANTICORPI ANTI CENTROMER (ACA)	90488
ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA (ICA)	90505
ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)	90515
ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)	90521
ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)	90522
ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO (CUORE)	90523
ANTICORPI ANTI ORGANO	90525
ANTICORPI ANTI MITOCONDRI TIPO M2	90526
ANTICORPI ANTI OVAIO	90531
ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI	90542
ANTIGENE TA 4 (SCC)	90571
APTOGLOBINA	90091
BATTERI POTERE BATTERICIDA DEL SIERO	90872
BATTERI PRODOTTI METABOLICI	90873
BENZODIAZEPINE	90094
BICARBONATI (Idrogenocarbonato)	90102
BORDETELLA ANTICORPI (E.I.A.)	90874
BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI (E.I.A.)	90875
BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI (I.F.)	90881
C-PEPTIDE URINARIO	90111
CERULOPLASMINA	90125
CHIMOTRIPSINA	90131
CICLOSPORINA	90132
CORTISOLO TEST AL SYNACTHEN	90153
CORTISOLO URINARIO	90153
CREATINCHINASI ISOENZIMI (CK-MM)	90161
CREATINCHINASI ISOFORME	90162
DIGESTIONE DI DNA CON ENZIMI DI RESTRIZI	91364
DIGOSSINA	90211
DOXEPINA	90182
ECHINOCOCCO [IDATIDOSI] ANTICORPI -Titolo	90923
ECHINOCOCCO [IDATIDOSI] ANTICORPI- E.I.A	90922
ENTAMOEBA HISTOLYTICA ANTICORPI (E.I.A.)	90924
ENTAMOEBA HISTOLYTICA NELLE FECI ES.COL	90931
ESTRIOLO (E3)	90193
ESTRONE (E1)	90195
ETANOLO	90201
FARMACI ANTIINFIAMMATORI	90204
GASTRINA	90261

GLOBULINA LEGANTE LA TIROXINA (TBG)	90262
GLUCAGONE	90263
IgG SOTTOCLASSE 1, 2, 3, 4 (CIASCUNO)	90684
LATTOSIO	90294
LEPTOSPIRE ANTICORPI (E.I.A.)	90963
LEPTOSPIRE ANTICORPI(MEDIANTE F.C.)	90964
LEPTOSPIRE ANTICORPI(MEDIANTE LISI)	90965
LEUCIN AMINO PEPTIDASI (LAP)	90295
MICETI ANTICORPI (D.I.D.)	90972
ORMONE LATTOGENO PLACENTARE (HPL)	90345
OSSALATI [U]	90353
PIRUVATOCHINASI (PK)	90364
PLASMODIO FALCIPARUM ANTICORPI (Titolaz)	91061
PNEUMOCISTIS CARINII BRONCOLAV.ES.MICRO	91062
PNEUMOCISTIS CARINII BRONCOLAVAGGIO I.F.	91063
RICKETTSIE ANTICORPI (Titolazione I.F.)	91065
RICKETTSIE ANTICORPI [ANTI PROTEUS SPP.]	91071
SCC-SQUAMOUS CELL CARCINOMA (TA4)	90571
SCHISTOSOMA ANTICORPI (Emoaggl. passiva)	91082
TEOFILLINA	90412
TEST DI EMOLISI AL SACCAROSIO	90763
TEST DI FALCIZZAZIONE	90764
TEST DI HAM	90765
TEST DI KLEIHauer	90771
TOOCARA ANTICORPI (E.I.A.)	91093
TPA LIQUIDO PLEURICO	90564
TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.)	91102
TRIPSINA	90434
VIBRIO CHOLERAЕ NELLE FECI : COLTURA	91113
VIBRIO DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHI	91114
VIRUS ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE DIRETTA	91122
VIRUS ACIDI NUCLEICI PREVIA RETROTRASCRIZIONE	91121
VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.)	91123
VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI -Titolaz.F.C.	91124
VIRUS CMV DA COLTURA IDENTIF.CON IBRIDAZ.	91144
ESAME COLTURALE RAPIDO	91145
VIRUS CMV NEL LATTE MATERNO E TAMP.FAR.	91151
VIRUS CMV NEL SANGUE AC.NUCLEICI IBRIDAZ	91152
VIRUS CMV NEL SANGUE ESAME COLTURALE	91153
VIRUS COXSACKIE B1-B2-B3-B4-B-B6 - F.C.	91161
VIRUS COXSACKIE B1-B2-B3-B4-B5-B6 - I.F.	91162
VIRUS EPAT.B [HBV] ANTIG.HBsAg CONFERMA	91191
VIRUS EPATITE C [HCV] IMMUNOBLOTTING	91201
VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOM	91202
VIRUS EPATITE DELTA ANTIGENE HDVAg	91205
VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI IgG	91203
VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI IgM	91204
VIRUS RESPIR. SINCIZIALE ANTICORPI EIA	91255
VIRUS RESPIR.SINCIZIALE ANTICORPI I.F.	91261
VIRUS RESPIRAT. SINCIZIALE ANTICORPI F.C	91262
VIRUS RETROVIRUS ANTIC. ANTI HTLV1-HTLV2	91263
YERSINIA DA COLTURA IDENTIFIC.BIOCHIMICA	91274
YERSINIA NELLE FECI ESAME COLTURALE	91275

N.B. La rete si riserva di inserire gli esami relativi ai settori di "Genetica Medica" e "Biochimica Clinica e Tossicologia", già autorizzati, per i quali si è in attesa di Accredитamento Istituzionale da parte del laboratorio "Dott. Michele ETTORRE s.r.l.".

Il Rappresentante Legale

Dr. Michele ETTORRE



LABORATORIO DI ANALISI

CLINICHE-MICROBIOLOGICHE-GENETICA MEDICA

Dott. Michele ETTORRE s.r.l."

BIOLOGO -

via Zappalà, 27 - Tel. 099/4744703

74010 STATTE (TA)

Cod. Fis. 02487650731

A handwritten signature of Michele Ettore, written in dark ink.